

Codice DB1410

D.D. 19 giugno 2014, n. 1773

Polizia Idraulica 5420 - Lavori di riattivazione impianto idroelettrico in loc. Ponte di Nava sul corso d'acqua Fiume Tanaro in comune di Ormea (CN). Richiedente: Soc. River Energy S.r.l - Ormea (CN).

In data 12/06/2014 la Società River Energy S.r.l con sede in Ormea (CN) – Viale Novaro n. 36, ha presentato istanza per il rilascio dell'autorizzazione idraulica per la riattivazione di un impianto idroelettrico sul fiume Tanaro in loc. Ponte di Nava in comune di Ormea consistenti in:

- livellamento e sottomurazione di una traversa esistente e realizzazione di una platea antiersione a valle della traversa medesima.

Si ritiene che per tali opere, ai sensi del regolamento regionale n.14/R/2004, non debba essere corrisposto alcun canone e che non sia necessario formalizzare un atto di concessione, ferma restando l'osservanza da parte del soggetto autorizzato delle prescrizioni e degli obblighi di seguito impartiti.

All'istanza sono allegati gli elaborati progettuali, redatti dall'Ing. Dario Ughetto costituiti dalla relazione di compatibilità idraulica, documentazione inerente la richiesta di autorizzazione idraulica e dagli elaborati grafici (planimetria CTR, planimetria catastale, planimetria generale delle opere, sezioni idrauliche, opera di presa) in base ai quali è prevista la realizzazione dei lavori di che trattasi.

E' stata effettuata visita in sopralluogo da parte di un funzionario incaricati di questo Settore al fine di verificare lo stato dei luoghi.

A seguito del sopralluogo e dall'esame degli atti progettuali, la realizzazione dei lavori in argomento è ritenuta ammissibile nel rispetto del buon regime idraulico del fiume Tanaro con l'osservanza delle seguenti prescrizioni:

- a. non potrà in alcun modo essere asportato il materiale litoide depositato in alveo
- b. il materiale litoide asportato a monte della traversa dovrà essere restituito a valle della stessa e debitamente disteso in alveo;

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

- visto l'art. 17 della L.R. n. 23 del 28/07/2008;
- vista la D.G.R. n. 24-24228 del 24/03/1998;
- visto il T.U. sulle opere idrauliche approvato con R.D. n. 523/1904;
- visto l'art. 2 del D.P.R. n. 8/1972;
- visti gli art. 89-90 del D.P.R. n. 616/1977;
- vista la L.R. n. 40/1998;
- visti gli artt. 86 e 89 del D.Lgs. n. 112/1998;
- visto l'art. 59 della L.R. n. 44/2000;
- viste le LL.RR. n. 20/2002 e n. 12/2004;
- visto il regolamento regionale n. 14/R del 6/12/2004 e s.m.i.;
- vista la D.G.R. 44 – 5084 del 14/01/2002;

- visto il provvedimento dirigenziale della Provincia di Imperia n. H2/1312 del 04/12/2012 di autorizzazione ai sensi del d.lgs. n.387/03;
- visto il provvedimento dirigenziale della Provincia di Imperia n. H2/795 del 07/08/2013 di concessione di derivazione d'acqua ;
- visto il provvedimento dirigenziale della Provincia di Imperia n. H2/741 del 04/07/2012 di autorizzazione idraulica alla realizzazione delle opere;
- visto l'atto l'intesa – determinazione n.343 del 15/07/2013 espresso dalla Regione Piemonte secondo l'accordo tra le Regioni Liguria e Piemonte in materia di derivazioni interregionali;

determina

di autorizzare, ai soli fini idraulici, la Società River Energy S.r.l con sede in Ormea (CN) – Viale Novaro n.36 ad eseguire i lavori secondo le caratteristiche e modalità indicate negli elaborati tecnici allegati all'istanza che si restituiscono al richiedente vistati da questo Settore nel rispetto delle prescrizioni sopra riportate e subordinatamente all'osservanza delle seguenti ulteriori condizioni:

1. i lavori dovranno essere realizzati nel rispetto del progetto e delle prescrizioni tecniche di cui in premessa e nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;
2. il materiale di risulta proveniente dagli scavi in alveo dovrà essere usato esclusivamente per la colmatare di depressioni di alveo o di sponda, ove necessario, in prossimità dei lavori di cui trattasi;
3. le sponde ed eventuali opere di difesa interessate dall'esecuzione dei lavori dovranno essere accuratamente ripristinate a regola d'arte, restando il soggetto autorizzato unico responsabile dei danni eventualmente cagionati;
4. durante l'esecuzione dei lavori non dovrà essere causata turbativa al buon regime idraulico del corso d'acqua;
5. dovrà essere rispettata integralmente la concessione di derivazione d'acqua;
6. i lavori in argomento dovranno essere eseguiti, a pena di decadenza dell'autorizzazione stessa, entro il termine di anni uno, con la condizione che una volta iniziati dovranno essere eseguiti senza interruzione, salvo eventuali sospensioni dovute a causa di forza maggiore. E' fatta salva l'eventuale concessione di proroga nel caso in cui, per giustificati motivi, l'inizio dei lavori non potesse avere luogo nei termini previsti. La proroga dovrà essere richiesta entro il termine di scadenza della presente autorizzazione;
7. il committente delle opere e dei lavori dovrà comunicare a questo Settore, a mezzo di lettera raccomandata, l'inizio e l'ultimazione dei lavori, al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificare la rispondenza fra quanto previsto e quanto realizzato, nonchè il nominativo del tecnico incaricato della direzione dei lavori; ad avvenuta ultimazione il committente dovrà inviare dichiarazione del Direttore dei lavori attestante che le opere sono state eseguite conformemente al progetto approvato;
8. questo Settore si riserva la facoltà di ordinare modifiche ai lavori autorizzati, a cura e spese del soggetto autorizzato o anche di procedere alla revoca della presente autorizzazione nel caso intervengano variazioni delle attuali condizioni del corso d'acqua che lo rendessero necessario o che le opere stesse siano in seguito giudicate incompatibili per il buon regime idraulico del corso d'acqua interessato;
9. l'autorizzazione è accordata ai soli fini idraulici, fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l'Amministrazione regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente autorizzazione;

10. il soggetto autorizzato, prima dell'inizio dei lavori, dovrà ottenere ogni altra autorizzazione necessaria ai sensi delle vigenti leggi in materia. (autorizzazione di cui al D.lgs n. 42/2004 - vincolo paesaggistico, alla L.R. n. 45/1989 – vincolo idrogeologico, ecc.);

11. il soggetto autorizzato nella esecuzione dei lavori dovrà attenersi ai disposti dell' art. 12 della L.R. n. 37 del 29.12.2006 e s.m.i. e della D.G.R. n. 72–13725 del 29 marzo 2010 e s.m.i. della Regione Piemonte. In ogni caso prima dell'inizio dei lavori dovrà prendere in via preventiva gli opportuni accordi con l'Amministrazione provinciale di Cuneo sia per il recupero della fauna ittica sia con riferimento alla normativa sopra indicata.

Il presente provvedimento, costituisce anche autorizzazione all'occupazione delle aree demaniali interessate dai lavori.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Superiore delle Acque oppure al Tribunale Regionale delle Acque con sede a Torino, secondo le rispettive competenze.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art.61 dello Statuto e dell'art.5 della l.r. 22/2010

Il Dirigente
Mauro Forno